

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2697

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHIARINI, TRUZZI, FORESI, PAGLIUCA, BERSANI, CORONA GIACOMO, BURATO, FRANZO, ZANOTTI, VALSECCHI, FINA, GITTI, MARTINELLI, VICENTINI, FACCHIN, ALDISIO, BIAGGI, GEREMIA, AIMI, BOLLA, PERDONÀ, BIMA, SAMPIETRO UMBERTO, CAVALLARO, NICOLA, SANGALLI, BELOTTI, GRAZIOSI, LOMBARDI RUGGERO, REPOSSI, ROSELLI, FERRARIO CELESTINO, D'ESTE (IDA, CAVALLARI NERINO, MONTINI, STELLA, SODANO, MARENGHI, PRIORE, CIBOTTO, BIASUTTI, BIAGIONI, GATTO, PEDINI, FERRARI RICCARDO, CASTELLI, CERVONE, (CAVALLI, ROSATI, FRANCESCHINI (FRANCESCO, SCOTTI ALESSANDRO, RIVA, FARINET, MALVESTITI, DE MARZI, BERNARDINETTI, ZANIBELLI, BUZZI, CONCI ELISABETTA, ANTONIOZZI

Annunziata il 1° febbraio 1957

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, che ha sostituito l'articolo 11 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452:

1°) ha confermato l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i conferimenti di prodotti agricoli fatti da soci diretti produttori a cooperative di manipolazione e vendita collettiva;

2°) ha esteso l'esenzione anche al caso di enti ed associazioni non legalmente costituiti, a sensi del codice civile;

3°) ha stabilito esplicitamente che l'esenzione è estesa alla riconsegna ai soci del prodotto risultante dalla lavorazione e trasformazione di quelli conferiti da soci.

Quest'ultima disposizione fu aggiunta, perché, mentre in un primo tempo l'esenzione per i prodotti restituiti ai soci era stata riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria anche se la legge non lo stabiliva esplicitamente, successivamente, con risoluzione n. 62602

del 29 maggio 1947, il Ministero delle finanze aveva dichiarato soggetti al tributo i prodotti restituiti, ravvisando nella restituzione una vera e propria vendita dei prodotti stessi fatta dalla società ai soci.

Né l'articolo 8 sopracitato, né nelle precedenti disposizioni che tale articolo sostituì, si fa cenno dell'assoggettamento o meno all'imposta generale sull'entrata delle spese sostenute dall'ente per la lavorazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci e per la gestione sociale, spese che normalmente vengono dedotte dall'ammontare dei ricavati dalle vendite, per stabilire il reale corrispettivo o prezzo spettante ai soci sui prodotti conferiti.

Ciò non pertanto, poiché — come si legge a pagina 5 delle Istruzioni (919150 in data 1° agosto 1940) emanate dal Ministero delle finanze per l'applicazione della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata e del Regolamento, « scopo dell'agevolazione fiscale — consistente nella esenzione dall'imposta

stabilita per i conferimenti (articolo 5, 2° comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762; articolo 11 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e, da ultimo, articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1) — è stato quello di porre sullo stesso livello tributario degli agricoltori che provvedono direttamente alla manipolazione dei propri prodotti agricoli, quelli che, per essere sprovvisti di mezzi tecnici, sono costretti a costituirsi in società cooperative o consorzi per provvedere alla lavorazione suddetta», era stato pacificamente riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria che erano esenti da imposta generale sull'entrata i compensi comunque costituiti e corrisposti dai soci alla propria cooperativa per le spese di lavorazione.

Sta di fatto che nessuna contestazione era stata mai elevata in merito all'assoggettamento o meno delle spese sostenute dall'ente, sia per la lavorazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, sia per la sua gestione. Chè, anzi, proprio perché era stata elevata qualche contestazione da parte della polizia tributaria investigativa sulle spese di gestione e di lavorazione nei confronti sia pure di poche cooperative ortofrutticole che avevano, non addebitate ai singoli soci, ma portate le dette spese in deduzione dai ricavi lordi, al fine di calcolare il netto ricavo da restituire ai soci, il Ministero delle finanze, nella circolare n. 60344 del 14 aprile 1949, a chiarimento e precisazione delle disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1949, n. 1, dichiarò che, così come è esente dal tributo tutto o parte del prodotto ottenuto dalla lavorazione o trasformazione restituito ai soci conferenti, «*del pari sono esenti da imposta i compensi in denaro o in natura dal socio pagati all'ente a titolo di spese di lavorazione*».

Successivamente, però, sullo scorcio del 1952 lo stesso Ministero delle finanze, riesaminata la questione, ritenne che dovessero essere assoggettate alla imposta generale sull'entrata non le spese di lavorazione vere e proprie, ma quelle di gestione della cooperativa nonché le une e le altre insieme, qualora nella contabilità sociale non fossero nettamente distinte.

In tal modo si verrebbero praticamente ad applicare alle cooperative che provvedono a manipolazioni o trasformazioni di prodotti agricoli conferiti dai soci diretti produttori, le disposizioni che regolano i passaggi di merci in conto lavorazione o per il tramite di commissionari, oppure quelle riguardanti i contributi o rimborsi che gli associati corrispondono agli organismi consortili in genere

per metterli in grado di fornire ad essi servizi o controprestazioni.

Si deve riconoscere, a giustificazione delle diverse declaratorie adottate dall'Amministrazione finanziaria, che l'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e le precedenti disposizioni che esso ha sostituito, lasciano qualche dubbio in merito all'assoggettamento o meno alla imposta generale sull'entrata delle spese di lavorazione e di gestione che la cooperativa detrae dall'ammontare dei ricavi dalle vendite, ma si deve parimenti riconoscere che, per mettere veramente sullo stesso piano tributario — così come è stato intendimento del legislatore — il grosso proprietario che effettua direttamente la lavorazione e manipolazione dei propri prodotti agricoli ed i piccoli produttori che, per poter compiere le stesse lavorazioni e trasformazioni si organizzano in cooperativa, bisogna concedere l'esenzione dalla imposta generale sulle entrate per le dette spese. Ed è appunto per conseguire questo risultato e per eliminare dubbi sulla portata dell'articolo 8 suddetto, che si propone una esplicita norma di carattere meramente interpretativo, che convalidi e renda operante la costante prassi seguita dalla stessa Amministrazione finanziaria.

Poiché la norma proposta ha carattere interpretativo di una disposizione legislativa vigente, è ovvio che, come riconobbe peraltro lo stesso Ministero delle finanze nella circolare citata n. 60344 del 14 aprile 1949, l'esenzione debba essere applicata con effetto *ex tunc*. Perciò dovrebbero essere abbandonate le eventuali contestazioni in corso, anche se siano intervenuti provvedimenti definitivi di condanna.

Tutt'al più si potrà esimere l'Amministrazione finanziaria dal restituire le somme relative a contestazioni divenute definitive, per le quali i contribuenti abbiano già effettuato il pagamento dell'imposta e delle eventuali pene pecuniarie comminate.

Senza questo provvedimento, si verificherebbe una vera assurdità giuridica per le cooperative ortofrutticole e per le cantine sociali: poiché per il commercio dei prodotti ortofrutticoli l'imposta entrata è dovuta all'atto dell'immissione al consumo dei prodotti stessi, e per il commercio del vino, del mosto e delle uve da vino all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, se le dette cooperative acquistassero dai soci i prodotti agricoli invece di riceverli in conferimento, non pagherebbero l'imposta generale sull'entrata sulle spese sia di gestione sia di lavorazione dalle medesime sostenute.

ma dovrebbero pagarla, invece, operando secondo i principi della cooperazione.

Di modo che queste cooperative, secondo l'errata interpretazione che si vorrebbe dare all'articolo 8 della legge n. 1 del 1949, dovrebbero corrispondere un tributo del quale sono, invece, esenti le ordinarie imprese che commerciano o manipolano o trasformano gli stessi prodotti agricoli.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge mira ad eliminare i dubbi sulla portata di una norma legislativa intesa a favorire gli agricoltori piccoli e medi, nella stragrande

maggioranza coltivatori diretti, proprio in un momento in cui qualunque sacrificio dello Stato deve considerarsi giustificato se mira a potenziare e sorreggere la fonte prima del benessere delle nostre popolazioni: l'agricoltura.

Siamo sicuri, perciò, che il Governo non avrà motivi per opporsi alla proposta di legge intesa a chiarire, in modo indubbio, la portata della norma di cui all'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, in conformità, del resto, alla volontà del legislatore, e che l'approvazione del Parlamento non potrà mancare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'esenzione dall'imposta sulla entrata, stabilita dall'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, è applicabile anche a tutte le spese di gestione o lavorazione dei prodotti effettuate dagli enti richiamati dallo stesso articolo, siano dette spese corrisposte direttamente dai soci, ovvero addebitate dagli enti ai soci medesimi, a qualsiasi titolo.